APPROFONDIMENTO CIVILE

Bastano 30 secondi per integrare il reato di violenza sessuale (Cass. n. 22297/2025)

Data pubblicazione: 23/06/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Non è la durata dell'atto a determinarne la gravità. Non è il tono della voce, né l'assenza di lividi sul corpo della vittima. E nemmeno l'assenza di serrature chiuse o catene ai polsi. Quando si parla di **violenza sessuale**, ciò che conta è **l'invasione della sfera sessuale** altrui, senza consenso. Anche se dura 30 secondi, tre minuti o molto di più.

È quanto emerge dalla **sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 22297 del 13 giugno 2025**, che ha **annullato l'assoluzione** disposta dalla Corte d'Appello di Milano e ha rinviato per un nuovo giudizio, rilevando l'erroneità di una decisione che aveva escluso la violenza per la ***sola brevità temporale*** e l'asserita mancanza di coercizione fisica.

IL FATTO

La vicenda è inquietante nella sua apparente "*normalità*". Una dipendente si rivolge ad un rappresentante sindacale per chiedere un parere su una controversia con il datore di lavoro.-L'uomo la fa accomodare nel suo ufficio, le chiude la porta alle spalle e pronuncia una frase che — a posteriori — suona sinistramente preparata: *«Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno»*. Subito dopo, da dietro, inizia a massaggiarle il collo, a baciarla sulle orecchie e sul collo, palpeggiarla, toccarle i seni, arrivando addirittura a infilarle le mani sotto gli slip.

Solo l'urlo della donna, *«Io non mi sto rilassando, mi sto incazzando!»*, riesce a bloccarlo. Durata stimata: **tra i venti ed i trenta secondi**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LE ASSOLUZIONI NEI PRIMI DUE GRADI DI MERITO

Nonostante l'evidente connotazione sessuale dell'atto, nei primi due gradi di giudizio l'uomo era stato assolto sul presupposto che:

- non vi fosse stata **violenza, minaccia o abuso di autorità**;
- la donna non fosse **stata fisicamente costretta**;
- la durata dell'azione (20-30 secondi) non integrasse una condotta **repentina o insidiosa**;
- mancasse un rapporto di subordinazione, essendo la donna libera di muoversi;
- l'uomo, posizionato alle sue spalle, non avesse percepito il dissenso.

Una visione a dir poco riduttiva, che **la Cassazione ha definito giuridicamente errata** e in contrasto con i principi consolidati in tema di violenza sessuale.

"LA VIOLENZA NON HA UN TIMER"

Il principio affermato dalla Cassazione è netto: **la violenza sessuale non è questione di minuti, ma di contenuto e contesto**. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che:

"*Sono idonei a integrare la fattispecie penale anche i contatti **brevi, repentini, fugaci**, purché caratterizzati da invasività nella sfera sessuale altrui, senza consenso.*"

Lo **sfioramento o il toccamento delle zone erogene** (seno, collo, schiena, labbra, cosce) costituisce **violenza sessuale consumata**, anche se non si giunge al contatto genitale, anche se la vittima riesce a sottrarsi, anche se l'aggressore non raggiunge una "*soddisfazione erotica*".

LA MASSIMA

"Integra la fattispecie di violenza sessuale ogni atto di contatto fisico con connotazione erotica, anche di brevissima durata, compiuto senza consenso, a prescindere dall'esistenza di costrizione fisica, subordinazione o rapporto gerarchico".

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati